

## COMMISSIONE IV

## GIUSTIZIA

90.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUIGI DINO FELISETTI

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>	
Indennità spettanti ai testimoni ed ai custodi (3285) . . . . .	1190
PRESIDENTE . . . . .	1190, 1192, 1193, 1194 1195, 1196, 1199, 1200
CASINI CARLO . . . . .	1191, 1198, 1200
GARGANI GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . . .	1199
ONORATO PIERLUIGI . . . . .	1191, 1192, 1193, 1194 1195, 1196, 1197, 1198, 1200
RIZZO ALDO, <i>Relatore</i> . . . . .	1190 1191, 1193, 1194, 1195 1197, 1198, 1199, 1200
SPINELLI FRANCESCO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	1190 1193, 1194, 1196
TRANTINO VINCENZO . . . . .	1190, 1193, 1195 1196, 1197, 1198
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Pensioni privilegiate spettanti ai superstiti dei magistrati caduti nell'adempi-	

	PAG.
mento del dovere, di cui alla legge 1° agosto 1978, n. 437 ( <i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i> ) (3455) . . . . .	1200
PRESIDENTE . . . . .	1200, 1201, 1202
CARTA GIANUARIO . . . . .	1201
GARGANI GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . . .	1201
GRANATI CARUSO MARIA TERESA . . . . .	1201
RIZZO ALDO, <i>Relatore</i> . . . . .	1200
TRANTINO VINCENZO . . . . .	1201
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1202

---

**La seduta comincia alle 10,30.**

PIERLUIGI ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Indennità spettanti ai testimoni ed ai custodi (3285).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Indennità spettanti ai testimoni ed ai custodi ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

ALDO RIZZO, *Relatore*. Non ho niente da aggiungere a quanto detto nella relazione.

FRANCESCO SPINELLI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si riserva di intervenire nel corso della discussione dell'articolato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

Ai testimoni spetta un'indennità giornaliera di lire tremila.

L'indennità prevista dal comma precedente è aumentata a lire quindicimila per i testimoni che sono lavoratori autonomi ovvero lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione per il periodo in cui si assentano dal lavoro per rendere la deposizione.

Nessuna indennità spetta ai minori degli anni quattordici.

Le circostanze di cui al secondo comma debbono essere comprovate, a cura dell'interessato, con adeguata documentazione.

L'onorevole Trantino ha presentato il seguente emendamento:

*Dopo il primo capoverso aggiungere il seguente:*

« Eguale trattamento spetta ai testi a discolpa, purché compresi nella lista dei testi di cui deve darsi lettura ».

Gli onorevoli Onorato, Fracchia e Violante hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Aggiungere la rubrica seguente:*

« Indennità di testimonianza ».

*Al primo comma, sostituire la parola: « tremila » con l'altra: « cinquemila ».*

*Al secondo comma, sostituire la parola: « quindicimila » con l'altra: « ventimila », e dopo la parola: « sono », aggiungere le seguenti: « liberi professionisti ».*

VINCENZO TRANTINO. Il mio sarà un intervento *flash*. La nostra richiesta di estensione del trattamento previsto dall'articolo ai testimoni a discolpa è motivata dal fatto che il pubblico ministero indica discrezionalmente determinate testimonianze di cui alcune abbisognano della verifica in aula; nel momento in cui il difensore presenta la lista a discolpa, quei testimoni diventano testimoni di parte, mentre invece sono processuali. Si tratta di una situazione di emergenza alla quale il difensore deve accedere perché non ha altra scelta. In questo modo, però, il testimone non avrà diritto all'indennità e ciò è ingiusto perché la qualifica e la qualità del testimone, che è già processuale, dovrebbe partire *ab imis*, per cui anche a tale testimone dovrebbe essergli riservato il trattamento previsto per i testimoni ordinari.

Se il presidente consente, mi soffermo brevemente anche sulla nostra richiesta di sopprimere gli ultimi due capoversi dell'articolo 2. Noi non riusciamo a capire, infatti, perché un cittadino che ha impiegato sei ore del proprio tempo non debba avere diritto all'indennità di trasferta. Lo stesso discorso vale per la disposizione relativa alle trasferte inferiori alle 24 ore, in base alla quale l'indennità spetta per divisione per ore. Se la durata della trasferta sarà inferiore alle 24 ore ciò accadrà non certo per scelta del testimone e il teste non potrà certo utilizzare la parte di giornata rimasta libera

perché è a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Riteniamo che la soppressione dei commi in questione tenda a sanare la situazione e a consentire una più agevole applicazione del provvedimento; l'emendamento, inoltre, non comporta alcuna variazione di bilancio in quanto la disposizione ha carattere aleatorio non essendo previsionale ed introducendo soltanto un metodo di conteggio per l'erogazione dell'indennità di cui si parla.

PIERLUIGI ONORATO. Penso che gli emendamenti di cui sono primo firmatario debbano essere sottoposti al vaglio della V Commissione bilancio. D'altra parte il merito del provvedimento è rappresentato proprio dai nuovi sistemi di liquidazione delle indennità, per cui mi sembra inevitabile un nuovo esame per il parere da parte della V Commissione.

Il primo dei nostri emendamenti — che verrà riproposto in riferimento anche ad altri articoli, con le dovute variazioni — mira ad introdurre una rubrica che indichi l'oggetto della norma, per chiarezza e precisione formale.

L'emendamento al secondo comma prevede l'aumento da 15 a 20 mila lire dell'indennità spettante ai testimoni, qualora questi non abbiano diritto a retribuzione nel periodo di assenza dal lavoro. Abbiamo compreso in tale ipotesi anche i liberi professionisti, in quanto non si vede per quale motivo ad essi non debba spettare l'indennità.

Per quanto riguarda l'entità dell'indennità stessa, a me sembra che un ritocco sia doveroso: basti pensare che essa era stata fissata nella quota attuale il 24 marzo dell'anno in corso con la previsione che entro breve tempo la legge che ora stiamo discutendo sarebbe stata approvata da entrambi i rami del Parlamento.

Vorrei, poi, chiarire a me stesso la portata dell'emendamento presentato dal collega Trantino, perché non mi è chiaro: infatti l'estendere l'indennità ai testimoni citati a discolta, purché siano indicati nella lista, mi sembra ultroneo.

CARLO CASINI. Sono decisamente favorevole all'emendamento Onorato, relativo all'aumento delle indennità, dal momento che questo disegno di legge è diretto anche a sveltire l'amministrazione della giustizia.

Per quanto riguarda la questione dell'indennità da corrispondere ai testimoni indicati dalle parti, effettivamente, se si tratta di testimoni che si riferiscono alla responsabilità penale, non si riesce a comprendere perché, una volta ammessi, non debbano ricevere questa indennità a carico dello Stato. Tuttavia, ho delle preoccupazioni concernenti l'esercizio dell'azione civile in sede penale: non si può, infatti, alterare questo meccanismo. È vero che i testimoni, indicati dalla parte civile, possono riguardare responsabilità penali, ma è vero anche che essi possono riguardare il *quantum*, e quindi c'è un problema di rimborso spese, e così via, che è ingiusto che venga trascurato.

Riterrei, pertanto, opportuno che l'onorevole Trantino rivedesse la formulazione del suo emendamento. Tutto ciò che concerne la responsabilità penale deve avere una disciplina unitaria, anche per quanto riguarda le indennità; ma per quanto si riferisce all'azione civile, non è giusto che ci si sottragga alle regole civilistiche.

ALDO RIZZO, *Relatore*. Bisogna distinguere tra testimoni citati per l'istruzione e testimoni citati per il dibattimento.

Per entrare nel merito degli emendamenti, vorrei dire subito che mi trova perfettamente d'accordo la proposta di indicare, per ciascun articolo, la rubrica. Per quanto concerne, invece, quegli emendamenti che tendono a modificare l'entità spettante ai testimoni, debbo dire che essi suscitano in me alcune perplessità, in primo luogo perché, come ha già rilevato il presidente, una modifica in tal senso ci costringerebbe ad inviare nuovamente il provvedimento alla V Commissione bilancio perché esprima un nuovo parere e francamente non so quanto questo sarebbe utile allo stato attuale delle cose. Inviterei, pertanto, i presentatori a voler ritirare tali emendamenti, anche se mi di-

chiaro convinto dell'inadeguatezza delle somme fissate dalla legge.

Esprimo anche riserve in ordine allo emendamento comunista che propone di inserire fra i fruitori dell'indennità anche i liberi professionisti: costoro, infatti, hanno la possibilità di modulare la propria attività in modo tale da lasciarsi spazi liberi per assolvere ai compiti testimoniali.

In merito all'emendamento presentato dall'onorevole Trantino, vorrei osservare che, per quanto riguarda l'istruzione, sia sommaria sia formale, il nostro codice di procedura penale non prevede la categoria dei testimoni a discolta; prevede, invece, la citazione di testimoni da parte della magistratura che procede all'istruzione. Però, l'articolo 354 del codice di procedura penale prevede che possano essere citati dei testimoni, che questi si possano presentare spontaneamente e che di questa circostanza si faccia menzione nel processo verbale. La categoria dei testimoni, come è noto, viene configurata nell'articolo 415 del codice di procedura penale; l'articolo 420 attribuisce al presidente o al pretore la possibilità di dichiarare inammissibili determinati testimoni. Alla luce di tutto questo, ritengo che l'emendamento dell'onorevole Trantino possa essere accolto solo in quanto si riferisca ai testimoni citati nel dibattimento: pertanto riterrei che tale emendamento andrebbe modificato nel modo seguente: «Egual trattamento spetta ai testimoni a discolta ammessi e citati per il dibattimento».

**PRESIDENTE.** Potremmo fare un'aggiunta all'emendamento Trantino, così da prevedere che non tutti i testimoni siano a carico dello Stato.

**PIERLUIGI ONORATO.** Se non si introduce una modifica del genere, a mio avviso l'emendamento è, in pratica, inutile: infatti, a norma dell'articolo 1, tutti i testi, in quanto citati, ammessi e sentiti, hanno diritto ad una indennità. L'emendamento, invece, ha un senso se, secondo la proposta del presidente, decidiamo

che spetta sempre una indennità, salvo che l'ufficio la ponga a carico delle parti.

Non mi sfugge di certo l'esigenza che il disegno di legge venga approvato al più presto ma non vorrei, tuttavia, che ci precludessimo la possibilità di approfondire l'esame dei punti qualificanti di questo provvedimento che ha un suo rilevante profilo nella quantificazione delle indennità. Mi preoccupa non solo in relazione all'indennità di testimonianza, e quindi con riferimento all'articolo 1, ma anche tenendo presenti gli altri emendamenti. Tra questi, si parla di una indennità di soggiorno, che recupera la vecchia normativa, anche se sarà di scarsissima applicazione, in quanto scatterà soltanto quando il teste è a disposizione per più di 24 ore nel luogo non di residenza; ci sarà poi da esaminare anche il criterio di liquidazione delle spese di viaggio.

Se dunque ci lasciassimo solo guidare dall'esigenza di non bloccare il disegno di legge, respingeremmo l'esame di alcune questioni significative, comportate dal provvedimento stesso. Certo, dobbiamo fare una scelta in questo senso.

**PRESIDENTE.** Ricordo che il relatore ha invitato i presentatori a ritirare gli emendamenti intesi ad aumentare le indennità, poiché la loro approvazione comporterebbe un ulteriore ritardo nell'approvazione del provvedimento nel suo complesso, dovendosi richiedere un nuovo parere alla V Commissione bilancio. Del resto, dobbiamo anche tener presente che il tipo di indennità previsto dall'articolo 1 non è sostitutivo delle perdite, del lucro cessante: perché il lucro cessante, là dove c'è, viene compensato con questa somma di 15 mila lire. In fondo, le 3 mila lire di cui si parla costituiscono il rimborso delle spese, se lo stipendio viene percepito ugualmente, mentre il soggetto va a prestare la sua testimonianza; si tratta invece di 15 mila lire quando lo stipendio, dovendosi il lavoratore allontanare, non viene percepito. Si fanno, insomma, le due ipotesi, che si tratti di un lavoratore autonomo, che perde delle ore e quindi un guadagno, oppure di un dipendente

subordinato, che pur perdendo delle ore continua a percepire il suo stipendio. Se così stanno le cose, è già previsto un meccanismo di adeguamento.

FRANCESCO SPINELLI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Conosco questa materia da quando il presente provvedimento mosse i primi passi, in fase di preparazione del testo. Desidero rilevare che qualsiasi eccessivo ritardo nell'approvazione del disegno di legge, in effetti, finisce con il nuocere agli scopi che credo tutti concordemente ci prefiggiamo, consistenti sostanzialmente nel migliorare il trattamento per i testimoni, rendendo quindi, anche attraverso questo mezzo, più facile e più rapido l'iter processuale. Del resto, avendo il Governo introdotto con l'emendamento all'articolo 10 un meccanismo di revisione indicizzata periodica, a me pare opportuno non introdurre in questa sede variazioni all'indennità di cui all'articolo 1. Per le stesse ragioni non posso condividere la proposta dell'onorevole Onorato di prevedere altre indennità, quale quella di soggiorno. Non credo, inoltre che sia possibile trovare la necessaria copertura finanziaria per tutti questi maggiori oneri.

Gli emendamenti presentati richiedono, poi, il parere della V Commissione bilancio ed un eventuale impegno del tesoro a reperire i fondi: ciò ritarderebbe di molto l'iter del provvedimento. Invito, pertanto, i presentatori a ritirarli.

ALDO RIZZO, *Relatore*. Come ho già detto ritengo che l'onorevole Trantino dovrebbe riformulare il suo emendamento introduttivo di un comma dopo il primo, tenendo presente che la possibilità di essere testimoni si ha sia per i processi penali, sia per quelli civili, per cui è necessario specificare che la norma di cui si discute, che ha carattere generale, non innova per quanto riguarda le deposizioni testimoniali rese in sede civile. In tale sede il teste è a carico della parte e la possibilità che venga sentito dal giudice è rimessa alla decisione di quest'ultimo che deve ammetterlo, così come previsto dal-

l'articolo 245 del codice di procedura civile. In campo penale questo giudizio di ammissibilità del teste è previsto solo per quello citato per il dibattimento e indicato nella lista. Per quel che riguarda l'istruttoria non è previsto nulla: se il teste è indicato dalla parte ed il giudice istruttore lo ascolta, c'è l'implicita ammissione del mezzo testimoniale.

Per queste ragioni penso che l'emendamento Trantino andrebbe riformulato nel senso di indicare che l'indennità spetta anche ai testimoni indicati dalla parte ed ammessi salvo — ed in questo contesto si colloca la possibilità indicata dal presidente — che il giudice ritenga che le spese debbano essere a carico della parte privata.

VINCENZO TRANTINO. Aderisco all'invito del relatore a riformulare il mio emendamento nel senso da lui indicato.

PRESIDENTE. L'emendamento Trantino è stato pertanto riformulato come segue:

*Dopo il primo capoverso aggiungere il seguente:*

«Egual trattamento spetta ai testimoni a discolpa ammessi e citati per il dibattimento».

PIERLUIGI ONORATO. La vecchia normativa sulle indennità prevedeva la loro erogazione sia a testimoni in processi penali, sia a quelli in processi civili; in questo caso il carico dell'indennità spettava alla parte soccombente. Non penso che la norma di cui ci stiamo occupando abbia in qualche modo voluto innovare rispetto a questo principio.

Non condivido, quindi, la nuova formulazione dell'emendamento Trantino soprattutto con riferimento alla possibilità data al giudice di ammettere, in un processo penale, un teste ponendo a carico della parte privata che l'ha indicato l'onere della indennità. Penso si tratti di un sistema classista che lede la parte «povera» che non può permettersi di accollarsi un tale onere. Preferirei un sistema per il quale il giudice ammettesse o meno i

testimoni in ragione della rilevanza che essi hanno per il giudizio.

Per quanto riguarda i miei emendamenti ritengo di doverli mantenere.

**PRESIDENTE.** L'unico distinguo che può essere fatto in questo contesto è quello tra processo penale e processo civile. La parte civile nel processo penale agisce come se si trovasse in ambito civile per cui paga i testimoni che vuole portare, a meno che uno di essi non venga valutato in modo tale che l'ufficio lo fa proprio. Ai sensi dell'articolo 306 del codice di procedura penale, la parte privata, anche se non parte civile, può indicare al giudice strumenti di prova sui quali il giudice decide. In campo civile o si è ammessi al gratuito patrocinio ed allora le spese sono tutte pagate, oppure non lo si è per cui le spese sono a carico della parte. In campo penale si può essere ammessi come parte civile ed anche in questo caso al gratuito patrocinio.

**ALDO RIZZO, Relatore.** Credo che la chiarezza sia sempre una cosa positiva, per cui, se dicessimo chiaramente qual è la regolamentazione di questa materia, daremmo indubbiamente uno strumento valido di interpretazione. Nel caso in cui ci sia un teste indicato nella lista testimoniale, questi ha diritto all'indennità? Nel caso in cui si tratti di un teste indicato nel corso dell'istruzione dall'imputato e costui venga sentito, ha diritto in ogni caso all'indennità? Indubbiamente il problema è delicato e merita una regolamentazione; tuttavia, non ritengo opportuno presentare un apposito emendamento.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Pongo in votazione l'emendamento Trantino riformulato secondo il suggerimento del relatore.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Onorato, Fracchia e Violante aggiuntivo della rubrica.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Onorato, Fracchia e Violante sostitutivo al primo comma, avvertendo che, se approvato, la votazione si intende in via di massima.

(È approvato).

**PIERLUIGI ONORATO.** Per l'emendamento al secondo comma chiedo una votazione per divisione, nel senso di votare prima l'aumento dell'indennità e poi l'aggiunta della categoria dei liberi professionisti. Dichiaro, comunque, per questa ultima parte dell'emendamento, di rimettermi alla Commissione.

**FRANCESCO SPINELLI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Vorrei fare osservare all'onorevole Onorato che i liberi professionisti giuridicamente sono lavoratori autonomi.

**PIERLUIGI ONORATO.** Ritiro questa seconda parte dell'emendamento.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione lo emendamento Onorato, Fracchia e Violante sostitutivo al secondo comma, avvertendo che, se approvato, la votazione si intende in via di massima.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 2.

Ai testimoni che per deporre si recano in una località distante almeno venti chilometri dal comune di loro residenza spetta, altresì l'indennità di trasferta di lire quindicimila ed il rimborso delle spese di viaggio.

Le distanze di cui al comma che precede si computano dal confine del comune di residenza del testimone all'ufficio giudiziario o al luogo ove deve essere resa la deposizione.

Per le trasferte di durata inferiore alle 24 ore l'indennità spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di trasferta.

## VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1982

L'indennità non è dovuta quando la trasferta, comprensiva del viaggio di andata e ritorno, non superi le sei ore.

Gli onorevoli Onorato, Fracchia e Violante hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Aggiungere la seguente rubrica:* « Indennità di trasporto e di soggiorno. Rimborso spese ».

*Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:*

« Ai testimoni di cui al primo comma spetta altresì un'indennità di soggiorno di lire 25 mila giornaliera nei casi in cui, per la necessità dell'esame testimoniale, siano costretti a permanere per più di 24 ore nel luogo dell'esame ».

PIERLUIGI ONORATO. Con il primo di questi emendamenti si aggiunge un'indennità di soggiorno, già prevista nella normativa precedente, e che non so perché non sia stata riprodotta in questo disegno di legge. Con il secondo emendamento si vuole introdurre una particolare indennità di soggiorno, che probabilmente scatterà in casi molto limitati, spettando solo quando il testimone deve rimanere nel luogo dell'esame testimoniale, che sia diverso da quello di sua residenza, per più di 24 ore; quindi, oltre l'indennità di trasferta, è previsto un rimborso spese. Ho quantificato questa indennità, pensando alle spese minime per l'albergo, in lire 25 mila, e mi sono con ciò riferito alla indennità prevista per i giudici popolari, che pure è insufficiente, come specifica indennità di soggiorno. Pur rendendomi conto dell'insufficienza di questa misura, ho però voluto simbolicamente stabilire un'indennità del genere, perché quando il teste non esaurisce la sua testimonianza in un solo giorno, e non può, ritornare nella città in cui vive, perché troppo lontana, deve pure essere messo in grado di mantenersi nel luogo in cui è richiesta la sua testimonianza.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Trantino e Tripodi hanno presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 2, sopprimere i due ultimi capoversi.*

VINCENZO TRANTINO. Ho chiesto la soppressione del penultimo capoverso per l'ovvia considerazione che, quando si è citati dinnanzi ad un'aula di giustizia, per prestare la propria collaborazione all'accertamento della verità, il tempo che in essa si rimane coinvolge tutta la propria attività lavorativa, e non si può introdurre una specificazione frammentando le ore di collaborazione prestata. Forse che, quando un testimone viene licenziato alle 13, aspetta le 14 per andare a timbrare il cartellino, in modo che figuri che abbia impiegato tutta la giornata? Così pure, chiedo la soppressione dell'ultimo capoverso dell'articolo, in quanto, quando un testimone ha prestato la sua collaborazione per sei ore, forse che si può dire che non è stato a disposizione della giustizia, dal momento che non ha raggiunto un tetto massimo di presenza? Si deve invece considerare che le ore per cui un testimone resta a disposizione della giustizia coinvolgono tutta la sua attività lavorativa.

ALDO RIZZO, *Relatore*. Sono favorevole ad entrambi gli emendamenti presentati dall'onorevole Onorato: per quanto riguarda il secondo, trovo giusto che ci sia la previsione di un'indennità di soggiorno, in quanto effettivamente può darsi il caso — anche se eccezionale — che un testimone debba rimanere nel luogo dell'esame testimoniale, che sia diverso da quello di sua residenza, anche per più giorni; certo, la somma prevista è abbastanza esigua, ma è opportuno che venga dato almeno questo riconoscimento.

Sono anche favorevole alla prima delle modifiche indicate dall'onorevole Trantino, intesa a sopprimere il terzo comma dell'articolo, in quanto mi rendo conto che, in concreto, sarebbe ben complicato stabilire quanto, in termini di ore,

dura la trasferta: d'altra parte, bisogna tener conto in linea di massima che la persona, in definitiva, è stata scomodata, è comparsa per mettersi a disposizione della giustizia, e quindi è doveroso che le sia riconosciuta l'indennità, anche se la sua permanenza nel luogo dell'esame testimoniale non è durata 24 ore. Sono invece contrario alla soppressione dell'ultimo comma, che vorrei rimanesse invariato. Faccio presente, infatti, che, con questa disposizione, si viene ad escludere soltanto l'indennità di trasferta, mentre rimangono sia l'indennità di missione, sia indennità particolari nel caso si tratti di lavoratori dipendenti e autonomi, e permangono anche le spese di viaggio. Se la trasferta è solo di 3-4 ore, si può fare a meno di liquidare questa ulteriore indennità.

l FRANCESCO SPINELLI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per quanto concerne questi emendamenti, mi rimetto alla Commissione.

VINCENZO TRANTINO. Ritiro la parte del mio emendamento relativa alla soppressione dell'ultimo capoverso.

PIERLUIGI ONORATO. Intervengo per fare una dichiarazione di voto, a nome del gruppo comunista. Noi ci asterremo dalla votazione dell'emendamento Trantino; si tratta, infatti, di distinguere tra un'indennità di testimonianza, che è sempre dovuta, e un'indennità di trasferta che è invece regolata diversamente. Tuttavia, le considerazioni che hanno portato il presentatore a rinunciare alla soppressione del quarto comma, valgono anche con riferimento al terzo comma.

Desidero solo far osservare che il teste ha sempre diritto all'indennità di testimonianza; ora, ha diritto all'indennità di trasferta a seconda che la sua permanenza sia superiore alle 6 ore, e si dimezza l'indennità in relazione alla durata della trasferta: questo è l'emendamento su cui ci accingiamo a votare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Onorato, Fracchia e Violante aggiuntivo della rubrica.

(È approvato).

Avverto che l'approvazione dei prossimi due emendamenti potrà avvenire soltanto in via di massima, poiché su di essi occorre che la V Commissione bilancio abbia modo di esprimersi.

Pongo in votazione l'emendamento Trantino soppressivo del terzo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Onorato aggiuntivo di un comma dopo l'ultimo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

### ART. 3.

Ai testimoni in trasferta le spese di viaggio effettivamente sostenute sono liquidate in base alle tariffe di seconda classe dei mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, esclusi quelli aerei.

Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari di trasporto sono rimborsate solo se preventivamente autorizzate dall'autorità giudiziaria in caso di effettiva necessità.

La liquidazione delle spese anzidette è subordinata alla produzione della relativa documentazione.

In casi eccezionali e di effettiva necessità può essere preventivamente autorizzato dall'autorità giudiziaria l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di una indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina *super* vigente nel tempo.

L'indennità dovuta per i percorsi non serviti da ferrovia o da altri servizi di linea è di lire 134 per chilometro.

L'onorevole Rizzo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, aggiungere il seguente periodo: « L'autorità giudiziaria



può preventivamente autorizzare che le spese di viaggio siano liquidate secondo le tabelle di prima classe».

Gli onorevoli Onorato, Fracchia e Violante hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Aggiungere la seguente rubrica:* « Criteri per la liquidazione delle spese di viaggio ».

*Sostituire il secondo, terzo, quarto e quinto comma con i seguenti:*

Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari di trasporto sono rimborsate solo se l'autorità giudiziaria le ritenga giustificate da effettiva necessità.

La liquidazione delle spese di viaggio è subordinata alla produzione della relativa documentazione. Tuttavia l'autorità giudiziaria autorizza la liquidazione forfettaria delle spese di viaggio — che tenga conto per quanto possibile delle tariffe vigenti per i mezzi di trasporto ordinario — nei casi in cui non ritenga giustificate le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari.

Per i percorsi non serviti da ferrovia o da altri mezzi di linea, è dovuta al testimone una indennità di lire 134 per chilometro.

Nei casi in cui il testimone usi un proprio mezzo di trasporto, pur essendo il percorso servito da ferrovia o da altri mezzi di linea, l'autorità giudiziaria, ove ritenga che l'uso del mezzo personale sia giustificato da eccezionale necessità, autorizza la liquidazione delle spese sulla base di un'indennità chilometrica pari a un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo; altrimenti autorizza la liquidazione forfettaria che tenga conto per quanto possibile delle tariffe vigenti per i mezzi di trasporto ordinari.

Gli onorevoli Trantino e Tripodi hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Al secondo comma, dopo le parole:* in caso di effettiva necessità *aggiungere le altre:* o in caso di scioperi non preavvisati.

*All'ultimo comma sostituire le parole:* lire 134 per chilometro *con le altre:* lire 200 per chilometro.

ALDO RIZZO, *Relatore.* In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 3, ritengo che l'autorità giudiziaria possa autorizzare che le spese di viaggio siano rimborsate anche secondo le tariffe di prima classe.

PIERLUIGI ONORATO. L'emendamento presentato dal relatore mi lascia perplesso: in sostanza, l'articolo 3 prevede un rimborso delle spese di viaggio effettuato in relazione a mezzi ordinari, per cui automaticamente esclude gli aerei, i rapidi ed i TEE. In ogni caso, l'attuale sistema di autorizzazione mi sembra scarsamente praticabile, poiché non tiene conto della realtà delle cose.

Il sistema introdotto è di questo tipo: il teste viaggia come ritiene opportuno; arrivato nel luogo in cui deve rendere la sua testimonianza, spiega le ragioni della sua scelta sulla base delle quali il giudice valuta *ex post* e, eventualmente, autorizza l'autorità competente — cioè la cancelleria — a liquidare l'indennità nella misura delle spese sostenute. Ove il giudice non ritenesse valide le ragioni addotte dal teste, al fine di ridurre il rischio a suo carico, autorizzerebbe comunque una liquidazione forfettaria, tenendo conto delle tariffe vigenti per il trasporto ordinario.

La forma del mio emendamento può senz'altro essere migliorata, mentre mi pare importante conservare il principio dell'autorizzazione successiva in luogo di quella preventiva.

VINCENZO TRANTINO. Ascoltando l'intervento del collega Onorato, ho pensato che si potrebbe ovviare in altro modo all'inconveniente da lui lamentato. Al fine di evitare disparità di trattamento dei testi che certamente si potrebbero verificare dato che il giudizio di un certo magistrato può essere diverso da quello di un altro, anziché incidere sulla fase successiva, si potrebbe continuare a prevedere un'autorizzazione preventiva affidata, però, al pretore del luogo di residenza del teste.

PIERLUIGI ONORATO. Per valutare le effettive necessità bisogna aver presente non solo la situazione di partenza, ma anche quella di arrivo. Non mi convince la proposta di conferire il potere di autorizzazione ad un giudice diverso.

VINCENZO TRANTINO. Quanto al primo dei miei emendamenti mi è parso opportuno introdurre la locuzione « o in caso di scioperi non preavvisati » perché fatti di questo genere sono estremamente ricorrenti ed incidono sulle decisioni del teste.

ALDO RIZZO, *Relatore*. Si tratta di una necessità obiettiva che è automaticamente compresa nella locuzione « in caso di effettiva necessità ».

VINCENZO TRANTINO. Ritiro allora questo emendamento ed illustro brevemente l'altro. Penso che nella formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 3 vi sia stato un « incidente di percorso »; infatti se si considera come cifra convenzionale per un litro di benzina quella di 1.000 lire, non si capisce come venga fuori la cifra di 134 lire. In base a quanto detto al comma precedente la cifra dovrebbe essere di 200 lire: in questo senso si muove il nostro emendamento.

CARLO CASINI. Francamente devo dire che, rispetto agli emendamenti presentati, preferisco il testo del disegno di legge così come presentato dal Governo. Poc'anzi mi sono espresso a favore dell'aumento dell'indennità ai testimoni, ma non posso condividere la previsione di consentire in via generale — e non più solo eccezionale — i viaggi in prima classe in quanto, in fin dei conti, il teste rende un servizio pubblico e non esercita certo un'attività economica che deve dargli dei vantaggi. Ritengo, in altri termini, che debba esserci da parte del teste un concorso di sacrificio personale, un contributo all'amministrazione della giustizia che deve esprimersi non soltanto con la presenza fisica ma anche con l'accettazione di un rimborso su parametri ordinari.

Per quanto riguarda l'emendamento del collega Onorato, per la parte che capovolge il sistema stabilendo che il giudizio sull'uso di mezzi straordinari possa essere preventivo, vorrei osservare che esso risponde indubbiamente a logica. Tuttavia, è necessario sottolineare anche alcune implicazioni pratiche: il giudice, in sostanza, sarà portato di norma ad autorizzare qualunque richiesta, per cui l'onere a carico dello Stato diventerà maggiore ed andrà a sommarsi con quello derivante dalla correzione in aumento delle indennità spettanti ai testimoni. Anche gli inconvenienti messi in luce dagli onorevoli Onorato e Trantino mi sembrano superabili: di norma, la citazione arriva con diversi giorni di anticipo, per cui il problema di chiedere l'autorizzazione non si pone. D'altronde, l'avvocato che cita il teste sarà in grado di metterlo al corrente e poi nulla vieta che sullo stampato di citazione venga scritto che egli ha diritto al rimborso delle spese e, nel caso in cui queste fossero eccezionali, può richiedere l'autorizzazione.

Anche nell'evenienza estrema di una citazione effettuata dall'oggi al domani, il pubblico ministero potrebbe usare una formula che sia, ad esempio, del seguente tenore: « Senza richiesta si autorizza l'uso di mezzi straordinari ». In ogni caso, a me pare che il sistema dell'autorizzazione preventiva sia meno rischiosa.

Per quanto riguarda il secondo emendamento presentato dall'onorevole Trantino, vorrei osservare che la possibilità di località non servite da mezzi pubblici è oggi in Italia particolarmente remota. Pertanto, debbo pensare che tale emendamento si occupi di quelle località che sono ad una certa distanza dal mezzo pubblico e che, quindi, costringono il testimone a percorrere un breve tratto con mezzi propri.

Ora, se è vero che il rimborso proposto è assolutamente inadeguato rispetto al prezzo del carburante, è anche vero che l'ipotesi riguarda solo brevi tratti. Per tale motivo mi asterrò dalla votazione dell'emendamento dell'onorevole Trantino e voterò contro tutti gli altri.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi dichiaro contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3, in quanto non capisco la *ratio* di tanti minuziosi emendamenti ad una legge che è già fin troppo analitica.

A questo punto, anzi coglierei l'occasione per chiedere un'inversione dell'ordine del giorno; tale richiesta è motivata sia dal fatto che non avrei mai pensato che la Commissione si dilungasse tanto sul provvedimento in esame, sia dalla estrema urgenza con la quale il Governo ritiene debba essere esaminato il disegno di legge riguardante l'attribuzione di pensioni privilegiate ai superstiti dei magistrati caduti nell'adempimento del proprio dovere.

ALDO RIZZO, *Relatore*. Per quanto concerne gli emendamenti che sono stati presentati mi dichiaro sostanzialmente d'accordo con quello presentato dall'onorevole Onorato; infatti, se è vero, come dice l'onorevole Casini, che il dovere di testimoniare ricade sul cittadino il quale, dunque, deve farsi carico dell'obbligo di rendere un servizio alla giustizia, è altrettanto vero che lo Stato, per parte sua, si deve far carico dell'esigenza che al cittadino chiamato a testimoniare ed a collaborare con la giustizia non siano creati disagi o stati di sofferenza.

In tale ottica, ritengo allora che sarebbe assolutamente riduttivo prevedere che l'autorizzazione debba essere preventiva: voglio solo portare l'esempio di un caso di sciopero improvviso delle ferrovie; com'è possibile in tale evenienza che l'autorizzazione pervenga all'interessato? L'uso di mezzi propri, in casi come questo, è dunque imposto da esigenze momentanee e non prevedibili.

Tuttavia, non credo sia il caso di innovare in misura tale da escludere l'autorizzazione preventiva.

Quindi, io sarei favorevole ad entrambe le ipotesi. Pertanto la formulazione di questo comma dell'articolo 3 dovrebbe essere, a mio avviso, la seguente: « Le

spese di viaggio con mezzi aerei e straordinari di trasporto con le tariffe di prima classe sono rimborsate solo in caso di effettiva necessità, se con provvedimento motivato sono preventivamente autorizzate dall'autorità giudiziaria o se da questa ritenute giustificate ».

Per quanto riguarda la liquidazione delle spese, ritengo che dovrebbe essere il giudice a determinarla, in base alle modalità connesse all'uso del mezzo, oppure che si applichino le disposizioni previste dal primo comma dell'articolo 3. Quindi sarei dell'avviso di modificare il terzo comma dell'articolo 3 nel seguente modo: « L'autorità giudiziaria liquida le spese di viaggio a norma... ».

Quanto all'ultimo rilievo formulato dall'onorevole Trantino ritengo che esso sia obiettivamente accoglibile. Infatti se si afferma che il rimborso, nel caso in cui il testimone non si serva dell'automezzo, è fatto nella misura di un quinto del prezzo della benzina, non vedo come si possa determinare l'indennità di 134 lire per chilometro, prevista dal quinto comma dell'articolo 3.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo ha compiuto notevoli sforzi per venire incontro ad una esigenza di aumento di alcune quote... Ora, però, mi sembra un po' troppo insistere su certi emendamenti quando si parla tanto di crisi economica e della necessità di ridurre la spesa pubblica.

Rilevato il fatto che la normativa in questione, oggetto del provvedimento, a mio avviso, avrebbe dovuto essere contenuta in una circolare ministeriale, non si può non sottolineare come il disegno di legge fissa criteri di carattere generale.

In ogni caso, lo ribadisco, il Governo è contrario agli emendamenti che sono stati proposti all'articolo 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Onorato, relativo alla rubrica.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore al primo comma dell'articolo 3, contrario il Governo.

(È respinto).

PIERLUIGI ONORATO. Modifico il secondo comma del mio emendamento sostituendo la parola « forfettaria » con le altre « sulla base delle tariffe vigenti per i mezzi di trasporto ordinario », nonché il terzo comma dello stesso sostituendo la parola « 134 » con l'altra « 200 ».

ALDO RIZZO, *Relatore*. Chiedo che si proceda alla votazione per parti separate dell'emendamento Onorato ed altri, nel senso di votare insieme i primi due commi e poi singolarmente gli altri due.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte — consistente nei primi due commi, così come modificati dal presentatore — dell'emendamento Onorato ed altri, sostitutivo dei commi dal secondo al quinto dell'articolo 3, favorevole il relatore e contrario il Governo.

(È respinta).

PIERLUIGI ONORATO. Trasformo in emendamento all'ultimo comma dell'articolo 3 il terzo comma del mio emendamento e ritiro l'ultimo comma dello stesso.

PRESIDENTE. L'onorevole Onorato ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 3:

*Sostituire l'ultimo comma con il seguente:*

« Per i percorsi non serviti da ferrovia o da altri mezzi di linea, è dovuta al testimone una indennità di lire 200 per chilometro ».

CARLO CASINI. Mi asterrò dalla votazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione, ricordando che, se approvato, la votazione si intende in via di massima.

(È approvato).

A seguito di tale votazione risulta precluso l'emendamento Trantino e Tripodi all'ultimo comma.

Gli emendamenti approvati nella seduta odierna saranno trasmessi alla V Commissione bilancio affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Pensioni privilegiate spettanti ai superstiti dei magistrati caduti nell'adempimento del dovere, di cui alla legge 1° agosto 1978, n. 437 (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3455).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Pensioni privilegiate spettanti ai superstiti dei magistrati caduti nell'adempimento del dovere, di cui alla legge 1° agosto 1978, n. 437 », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 27 maggio 1982.

L'onorevole Rizzo ha facoltà di svolgere la relazione.

ALDO RIZZO, *Relatore*. Il disegno di legge in esame intende eliminare la disparità di trattamento tra le diverse categorie di destinatari di pensioni privilegiate. Infatti, la legge n. 437 del 1978 stabiliva la concessione ai superstiti dei magistrati caduti nell'adempimento del loro dovere di pensioni privilegiate ordinarie che venivano calcolate sulla base del trattamento economico complessivo. Eguale criterio di determinazione della pensione non viene, però, applicato per i superstiti di altre categorie contemplate nella legge n. 629 del 1973. È anche da mettere in evidenza che la citata legge n. 437 del 1978, che prevede la speciale normativa della riliquidazione di pensioni privilegiate in relazione alle variazioni della composizione del nucleo familiare e con riferimento anche ai miglioramenti economici attribuiti al personale in attività di

servizio, non ha esteso questa disciplina alle pensioni dei superstiti dei magistrati e del personale civile degli istituti penitenziari. Di conseguenza, con il disegno di legge in oggetto, si vuole eliminare queste sostanziali ingiustizie; in particolare, gli articoli 1 e 3 di esso prevedono, appunto, l'eliminazione delle discriminazioni esistenti. L'articolo 2 contiene l'applicabilità del beneficio previsto dal primo articolo a tutti gli eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio 1975: la fissazione di una data precisa consente di evitare futuri dubbi interpretativi della norma. L'articolo 4 si ricollega direttamente alla modifica apportata circa il trattamento economico dei magistrati, tenendo presente che tale trattamento in passato era agganciato allo stipendio dei direttori generali.

In conseguenza della nuova disciplina si è provveduto con una disposizione di legge che, però, prende in considerazione il periodo compreso tra il 1° gennaio 1979 — data di decorrenza del trattamento economico dei magistrati prevista dalla legge n. 97 del 1979 — e il 16 luglio 1980, data di entrata in vigore della legge.

Quindi c'è da dire che anche questo articolo 4 si preoccupa di far fronte ad una lacuna che si è manifestata nella disciplina dell'equo indennizzo per i magistrati ordinari.

Concludendo, esprimo parere favorevole sul disegno di legge n. 3455.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**MARIA TERESA GRANATI CARUSO.** Dichiaro, a nome del gruppo comunista, di concordare con il parere favorevole espresso dal relatore al disegno di legge. Tale provvedimento rappresenta una revisione della legge 1° agosto 1978, n. 437, concernente le pensioni privilegiate spettanti ai superstiti dei magistrati caduti nell'adempimento del dovere.

La *ratio* del provvedimento è quella di eliminare la disparità di trattamento tra le diverse categorie di destinatari. Noi

siamo senz'altro d'accordo sul fatto che bisogna superare certe discriminazioni, però vogliamo anche avanzare alcuni rilievi sul contenuto dell'articolo 3 che prevede che la disposizione del secondo comma dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, si applica ai superstiti dei magistrati ordinari e del personale civile degli istituti penitenziari nelle ipotesi previste dall'articolo 1 della legge 1° agosto 1978, n. 437, con decorrenza dal 1° gennaio 1975. Infatti, riteniamo che questo secondo comma dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, costituisca l'espressione di una politica previdenziale pericolosa ed inaccettabile, stabilendo che le pensioni vengano riliquidate sulla base degli aumenti di stipendio.

Ciò detto, a nome del gruppo comunista, ribadisco il parere favorevole formulato all'inizio del mio intervento.

**VINCENZO TRANTINO.** Sono favorevole al provvedimento ma, mi domando se non sia il caso che al disegno di legge in esame non venga aggiunto un articolo con il quale stabilire che vengono devolute alle famiglie di questi magistrati tutte le spese sostenute per le retoriche corone...!

**GIANUARIO CARTA.** Esprimo un giudizio favorevole sul disegno di legge che concorre a superare situazioni di evidente discriminazione a scapito di una categoria rispetto ad altre, esposte a rischi reali in questa feroce guerra contro il terrorismo.

Pertanto, approvare questo provvedimento rappresenta, a mio avviso, un atto di solidarietà, di giustizia e di gratitudine verso i superstiti dei magistrati caduti nell'adempimento del dovere.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**GIUSEPPE GARGANI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Il Governo prende atto con viva soddisfazione del consenso unanime manifestato da tutti i gruppi intorno a questo disegno di legge

## VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1982

che sana una situazione di evidente sperequazione nei confronti di una determinata categoria.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli ai quali non sono stati presentati emendamenti, e che porrò, pertanto, direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

**ART. 1.**

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 1 della legge 1° agosto, 1978, n. 437, sono sostituiti dai seguenti:

« La pensione privilegiata, spettante al coniuge superstite ed agli orfani dei magistrati ordinari deceduti in attività di servizio per effetto di lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose comunque connesse con le funzioni istituzionali esercitate, è stabilita in misura pari al trattamento iniziale complessivo di attività della qualifica immediatamente superiore a quella rivestita all'epoca del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale, che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati, salvo, in ogni caso, quanto disposto dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

La pensione privilegiata ordinaria spettante, in mancanza del coniuge e degli orfani, ai genitori ed ai collaterali è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme vigenti per le pensioni privilegiate di reversibilità sul trattamento complessivo di cui al comma precedente ».

*(È approvato).*

**ART. 2.**

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano, a domanda degli aventi diritto, anche per gli eventi verificatisi prima della entrata in vigore della presente legge ed a decorrere dal 1° gennaio 1975.

*(È approvato).*

**ART. 3.**

La disposizione del secondo comma dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, si applica ai superstiti dei magistrati ordinari e del personale civile degli istituti penitenziari nelle ipotesi previste dall'articolo 1 della legge 1° agosto 1978, n. 437, con decorrenza dal 1° gennaio 1975.

*(È approvato).*

**ART. 4.**

La disposizione del quarto comma dell'articolo 154 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ha effetto dal 1° gennaio 1979.

*(È approvato).*

**ART. 5.**

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato a tutto l'anno 1982 in lire 450 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè esaminato.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Pensioni privilegiate spettanti ai superstiti dei magistrati caduti nell'adempimento del dovere, di cui alla

## VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1982

legge 1° agosto 1978, n. 437 » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (3455).

Presenti e votanti . . . 25

Maggioranza . . . . . 13

Voti favorevoli . . . 25

Voti contrari . . . 0

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Bianco Gerardo, Boato, Bottari, Carpi-  
no, Carta, Casini, De Cataldo, De Cinque,  
Dell'Andro, Felisetti, Fracchia, Garavaglia,

Gitti, Granati Caruso, Mannuzzu, Martorelli, Onorato, Raffaelli Mario, Revelli, Rizzo, Sabbatini, Salvato, Trantino, Tripodi e Violante.

**La seduta termina alle 12,50.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO